



Città di
Cologno Monzese

Area : SERVIZI TECNICI
Servizio: AMBIENTE

ORDINANZA SINDACALE N° 4 del 06/07/2023

Oggetto MISURE DI PREVENZIONE ED AZIONI CONTRO IL DIFFONDERSI DELLE ZANZARE
DEL GENERE "AEDES" ED ALTRE SPECIE.

Il Sindaco

Premesso che il Comune di Cologno Monzese esegue periodicamente trattamenti larvicidi ed adulticidi sulle aree pubbliche di proprietà, finalizzati al contenimento delle popolazioni di zanzare;

Vista la necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, appartenenti al genere "Aedes" e ad altre specie;

Accertato che per ottimizzare i risultati degli interventi nella lotta alle zanzare, svolti periodicamente dal Comune di Cologno Monzese sugli spazi pubblici, è altresì indispensabile che gli stessi siano integrati e affiancati anche con comportamenti virtuosi dei cittadini volti a ridurre ogni possibile ambiente di sviluppo dei focolai larvali nelle aree di proprietà privata;

Vista l'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sottoscritta tra Governo, Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025".

Considerato che il principale intervento per la prevenzione di possibili malattie trasmesse da zanzare è l'agire con adeguati trattamenti larvicida soprattutto laddove l'insetto trova le condizioni ideali per la propria riproduzione, ovvero acqua stagnante dove deporre le uova da cui si sviluppano le forme larvali;

Considerato altresì che è pertanto necessario rafforzare rapidamente la lotta alla zanzara "Aedes" e ad altre specie agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi per contrastare il fenomeno di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari per animali e/o persone;

Attesa la mancanza di un'adeguata disciplina vigente che consenta di affrontare con mezzi tipici ed ordinari il fenomeno suddetto e considerata la necessità di disporre di misure straordinarie che si rivolgano alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati, nonché in particolare alle imprese ed ai responsabili di aree particolarmente critiche ai fini della proliferazione del fenomeno, quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, aree verdi o umide, altre attività produttive che possono dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale;

Considerato che il sistema di monitoraggio e sorveglianza attivato dall' ATS territorialmente competente,

ha evidenziato che nel territorio provinciale e di questo comune è presente una popolazione significativa di questo insetto;

Considerato inoltre di stabilire l'efficacia temporale del presente provvedimento per anni uno ovvero a decorrere dal mese di giugno 2023 sino a giugno 2024, riservandosi di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di accertati scostamenti termici in relazione a possibili cambiamenti meteorologici;

Ravvisata la necessità di un'adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presente sul territorio comunale;

Dato atto che, congiuntamente all'adozione del presente provvedimento, il Comune provvede alla messa in atto di apposite iniziative, in collaborazione con l'Agenzia di Tutela della Salute – ATS, competente per territorio, per informare e sensibilizzare sui corretti comportamenti da assumere;

Visto il r.d. 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 39 del vigente Regolamento di Polizia Locale

ORDINA

Ai soggetti gestori responsabili di beni privati a qualsiasi titolo detenuti quali, privati cittadini, amministratori condominiali, gestori di aree economiche e produttive (gommisti, autoriparatori e officine meccaniche in generale etc.) gestori di centri sportivi, di culto, scuole private, oratori, di cantiere etc, o che comunque abbiano l'effettiva disponibilità di aree strutturate con sistemi di raccolta delle acque meteoriche es. tombini, bocche di lupo, griglie di scarico, pozzetti di raccolta ecc di:

1. **evitare** l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana evitando la raccolta d'acqua anche per limitati periodi temporali;
2. **procedere** allo svuotamento dei contenitori dall'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione affinché si eviti l'accumulo idrico a seguito di pioggia; diversamente, nel caso di contenitori di acqua inamovibili (bidoni, cisterne ecc), procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini;
3. **mantenere sgombri** i cortili e le aree aperte da erbacce infestanti o rifiuti di ogni genere, in modo da impedire lo scarico di immondizie e di altri rifiuti, sistemandoli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
4. **garantire** nelle aree verdi private il taglio periodico dell'erba con manutenzione delle essenze arbustive e laddove presenti tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, negli spazi di proprietà privata, ricorrere all'uso di prodotti di sicura efficacia larvicida con periodicità costante, soprattutto in caso di pioggia.

Ai gestori di pubblici servizi che abbiano l'effettiva disponibilità di scarpate ferroviarie, cigli stradali, corsi d'acqua, aree incolte e aree dimesse, di mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolta d'acqua stagnanti.

A tutti i conduttori di orti, di:

1. **eseguire** l'annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta;
 2. **sistemare** tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
-

3. **chiudere** appropriatamente e stabilmente con coperchi gli eventuali serbatoi d'acqua.

AVVERTE

- l'inosservanza a quanto disposto con la presente ordinanza è soggetta alle sanzioni previste dall'art. 73 del Regolamento di Polizia Locale vigente, con sanzione amministrativa pecuniaria variabile da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis, del D. Lgs. 267/2000;
- La Polizia locale è incaricata dell'attività di controllo dell'esecuzione del presente provvedimento;
- avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Milano ovvero ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R per la Lombardia, rispettivamente entro i termini perentori di 30 e 60 giorni decorrenti dalla data di notifica e di comunicazione ovvero dalla conoscenza dell'atto;

DISPONE

- che Copia della presente ordinanza sia trasmessa a:
 - ATS Milano – Città Metropolitana, Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria – SC Igiene e Sanità Pubblica – pec: dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it;
 - Legione Carabinieri – Tenenza di Cologno Monzese – pec: tmi26716@pec.carabinieri.it;
 - Gestori privati di servizi pubblici:
 1. Milano Serravalle Milano Tangenziali S.P.A – pec: serravalle@pec.serravalle.it
 2. ATM S.P.A. – pec: info@pec.metropolitanamilanese.it
 3. Cap Holding SPA - pec: capholding@legalmail.it
- la pubblicazione all'Albo Pretorio, sul sito istituzionale del Comune nonché darne ampia divulgazione alla cittadinanza.

Il Sindaco
Stefano Zanelli / ArubaPEC S.p.A.
Atto sottoscritto digitalmente